

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 3

"PIANIFICAZIONE, REGOLAZIONE ED USO DELLE ACQUE"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo statuto della Regione Siciliana approvato con Decreto Legislativo 15/05/1946 n. 455 convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n. 878 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTI** il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 (Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche);
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 18/04/1981 n. 67 disciplinata dall'articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n. 24 (Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n. 230;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 18/02/1999 n. 238 recante disposizioni per l'attuazione di disposizioni in materia di risorse idriche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11/05/1999 n. 152 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20/04/2012 n. 167/Serv.5°/S.G. (Approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Regione Siciliana);
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 16/12/2015 n. 2456/DAR con il quale sono stati aggiornati i "Canoni demaniali unitari relativi all'uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d'uso", per gli anni 2016 e 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 24/05/2016 n. 3076 con il quale è stato conferito al dott. Maurizio Pirillo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14/06/2016 n. 12 (Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni)
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti 18/07/2016 n. 1065 con il quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Dragotta l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio 3 "Pianificazione, regolazione ed uso delle acque", con la medesima decorrenza;
- VISTO** il Decreto del Dirigente del Servizio 12 del Dipartimento delle Infrastrutture e delle Mobilità e dei Trasporti n. 1722 del 12/06/2012 con il quale è stato concesso alla Società Siciliacque S.p.A. di derivare, per trenta anni dalla data del decreto, dall'esistente acquedotto Fanaco-Madonie Ovest la portata media nominale di 420 l/s, corrispondente ad una potenza nominale di 187 kW, dall'impianto denominato "Fanaco 1" da realizzarsi nel territorio comunale di Cammarata (AG) in località Piano Amata;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n.2264 del 24/10/2014 con il quale è stata concessa una proroga di mesi diciotto dalle date di inizio e fine dei lavori, rispetto a quelle previste dal D.D.S. n.1722 del 12/06/2012 da ultimare entro 24 mesi dalla data di inizio poi avvenuta in data 22/06/2015;
- VISTA** la richiesta della Società Siciliacque S.p.A. di modifica del D.D.S. n.1722 per chiedere l'eliminazione del picco massimo di portata turbinabile di 600 l/s;
- VISTO** la relazione istruttoria dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento prot.114323 del 10/07/2015 con la quale si condivide la richiesta di eliminare il limite della portata massima educibile, fissata dal D.D.S. 1722 del 12/06/2012, in l/s 600 "poiché la

portata media nominale di l/s 420 rimane invariata e si dà la possibilità al Gestore di regolare gli approvvigionamenti idropotabili dei sistemi gestiti”;

CONSIDERATO che può condividersi il citato parere di compiuta istruttoria dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento e pertanto può concedersi alla ditta istante la rettifica del provvedimento di concessione a derivare acqua dalla fonte sopra citata in aderenza con le conclusioni istruttorie dello stesso ufficio del Genio Civile;

VISTO il disciplinare sostitutivo contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla ditta istante in data 26/05/2016 presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento dove è stato registrato al n. 12567 di repertorio in data 13/06/2016, e che costituisce parte integrante del presente Decreto;

CONSIDERATO che con l'articolo 11 del disciplinare si è dato atto dell'avvenuto pagamento dei canoni di concessione a tutto il 2015;

CONSIDERATO che il concessionario per la riscossione per la Provincia di Agrigento ha rilasciato alla società Siciliacque S.p.A. la quietanza n°10294 in data 10/6/2016 a fronte del versamento di € 2.730,20 a titolo di canone 2016 per la concessione assentita con D.D.S. n°1722 del 12/06/2012;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall'art.83 co.3 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, la documentazione antimafia non è stata richiesta configurandosi il rilascio di concessione come rapporto fra soggetto pubblico ed altro soggetto i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di assentire alla ditta istante, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, la rettifica del provvedimento di concessione come sopra richiesta;

DECRETA

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi e ad integrazione del D.D.S. n.1722 del 12/06/2012, come prorogato dal D.D.G. 2264 del 24/12/2014, è confermata la concessione, ai sensi del testo Unico di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, assentita ditta Siciliacque S.p.A. codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese di Palermo 05216080829 con sede legale in Palermo, via Gioacchino di Marzo 35, di derivare moduli 0,42 pari a una portata media annua di l/s 420 e per complessivi m³ 13.245.120 dall'acquedotto Fanaco-Madonie Ovest sito in c.da Piano Amata con punto di presa nella part. 16 f.m. 25 del Comune di Cammarata, da prelevare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno per uso idroelettrico a servizio di un impianto in grado di produrre una potenza media annua di kW 187. Nel rispetto della portata media annua concessa e dei volumi annuali complessivi. Il Concessionario è autorizzato a utilizzare l'intera portata istantanea transitante nell'acquedotto per la produzione idroelettrica.

Art. 2 La concessione resta confermata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto D.D.S. n.1722 del 12/06/2012 subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione Rep. N.12567 del 13/06/2016 che al presente si allega costituendo parte integrante del presente decreto e alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285 che qui si intendono integralmente

riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato, secondo quanto riportato nel citato disciplinare di concessione, in € 2.730,20 (dicomi euro duemilasettecentotrenta/20) già corrisposto come confermato dalla quietanza n°10294 del 10/06/2016 emessa dal Concessionario per la riscossione per la provincia di Agrigento.


Per gli anni successivi l'importo del canone annuo, aggiornato a cura di questo Dipartimento con appositi Decreti pubblicati sulla G.U.R.S., potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line di questo Dipartimento e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n° 1775/33.


- Art. 3** Il presente Decreto sarà trasmesso al responsabile della pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
- Art. 4** Il Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Agrigento" è incaricato della esecuzione del presente Decreto con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 5** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, da chiunque vi abbia interesse.

Palermo li **02 DIC. 2016**

Il Dirigente del Servizio 3
(Sig. Giuseppe Dragotta)



Il Dirigente Generale
(Dott. Maurizio Pirillo)





Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento

C.F. 80012000826

Repertorio n. 12567

del 13/06/2016

DISCIPLINARE SOSTITUTIVO AD USO IDROELETTRICO

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica, dall'acquedotto Fanaco in località Piano Amata agro di Cammarata, chiesta con istanza in data 03/02/2010 e assunta al prot. di questo Ufficio al n. 3000 del 12/02/2010, nonché della successiva domanda di modifica del D.D.S. 1722 acquisita al prot. di questo Ufficio al n. 1240 del 08/01/2015.

Ditta Siciliacque S.p.A. partita IVA 05216080829 con sede legale in Palermo, via Gioacchino Di Marzo n. 35.

Art. 1

QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La portata media annua di acqua da derivare a scopo di produzione di energia elettrica, dalla condotta di adduzione dell'acquedotto Fanaco con punto presa nella particella n. 16 del foglio di mappa n. 25 in località Piano Amata in Comune di Cammarata, è fissata in misura non superiore a moduli 4,20 pari a l/sec. 420 corrispondenti a mc. 13.245.120.

Art. 2

POTENZA NOMINALE

La potenza nominale media annua producibile dall'impianto, sulla quale va calcolato il canone demaniale è pari a KW 187.

Art. 3

LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

La derivazione dell'acqua si effettua lungo la condotta del sistema di adduzione dell'invaso Fanaco al potabilizzatore Piano Amata, inserendo un by-pass sul quale sorgerà la centrale idroelettrica, con punto di presa nella particella n. 16 foglio di mappa n. 25 in contrada Piano Amata agro di Cammarata.

Dopo la loro utilizzazione nella centrale idroelettrica le acque saranno restituite mediante la realizzazione di un breve tronco di canale in pressione che intercederà la vecchia condotta di alimentazione.

Tali opere saranno realizzate in conformità al progetto esecutivo a firma dell'Ing. Paolo Duringon ed approvato dal RUP Ing. Maurizio Sorce, che fa parte integrante del presente disciplinare.

Art. 4

REGOLAZIONE DELLA PORTATA

La società Siciliacque S.p.A. è tenuta alla stretta sorveglianza delle disposizioni e prescrizioni di cui all'art. 42 del T.U. n. 1775/33 e s.m.i. e dell'art. 95 e seguenti del D. Lgs. 3/4/06 n. 152..

L'Ufficio del Genio Civile ha facoltà di procedere in ogni tempo ed a spese della Ditta concessionaria alle operazioni tecniche occorrenti per accertare l'adempimento di quanto sopra e regolare l'utenza stabilendo strumenti misuratori di volumi o dei turni orari.

Art. 5

GARANZIE DA OSSERVARSI


Saranno a carico della Società concessionaria eseguire e mantenere tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e della tutela della qualità e del buon regime idraulico, sia a garantire l'equilibrio della capacità dell'acquifero, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

A tale scopo dovranno inoltre adottarsi tutte le precauzioni necessarie, che saranno eventualmente indicate dalle Amministrazioni Competenti

Art. 6

CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione di cui trattasi viene fatta senza pregiudizio nei confronti delle concessioni preesistenti e dei diritti di terzi, riconosciuti o che ancora fossero da riconoscere. L'Amministrazione concedente si dichiara estranea ad ogni eventuale litigio e molestia che per il fatto della concessione stessa potrà insorgere e non garantisce la quantità di acqua concessa la quale si potrà ridurre o venir meno del tutto per carenza idrica, per riduzione di portata, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire il M.D.V. Negli alvei sottesi, individuato sentiti anche gli enti locali e con priorità di messa in sicurezza del bacino stesso, nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi concessioni che, in via prioritaria ai sensi della Legge n. 36/1994 dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico, l'eventuale ripopolamento ittico nei corsi d'acqua utilizzati, per fronteggiare situazioni di emergenza idrica e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime e la qualità delle acque, senza che per-



ciò la Società concessionaria abbia alcun diritto a richiedere verso la Regione
indennizzi di sorta per opere eseguite, per spese sostenute, per quanto altro pos-
sa dipendere da ogni incompatibilità della concessione che viene assentita a to-
tale rischio della Società concessionaria. La concessione non può essere ceduta
ne in tutto ne in parte senza il nulla osta dell'Amministrazione concedente.

Art. 7

DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un
periodo di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di
concessione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, atte a
garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acqui-
fero e ad evitare pericoli di intrusione di acque salate, non ostino superiori ra-
gioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata, con quelle modificazioni
che, per le variate condizioni dei luoghi si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di rinuncia, revoca o decadenza, la
Regione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere costruite, o di obbliga-
re il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ri-
pristino dei luoghi nella condizione richiesta dal pubblico interesse.

Art. 8

TERMINE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE

Sotto pena di decadenza la Società concessionaria dovrà:

a) terminare i lavori, in conformità a quanto stabilito dal D.D.G. 2264 del
22/12/2014, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di effettivo inizio, avvenuta
in data 22/06/2015;

b) comunicare la data di fine lavori all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento nonché al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti di Palermo.

Art. 9

COLLAUDO E TERMINE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA

Ultimati i lavori l'Ufficio del Genio Civile, procede alla visita delle opere e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte trasmette il certificato di collaudo all'Assessorato Regionale dell'Energia- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il Genio civile ne rilascia copia al concessionario. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifica a quelli eseguiti dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno attuarsi la derivazione.

Entro tre mesi dalla data del provvedimento assessoriale di approvazione del collaudo, la Società dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.


Art. 10

CANONE

La Società concessionaria corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dalla data del decreto di concessione, l'annuo canone di Euro 2.730,20 ex DDS n. 2456/DAR del 16/12/2015 di aggiornamento canoni e successivi aggiornamenti, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del T.U. 1775/33.

Art. 11

PAGAMENTI E DEPOSITI



Ai fini del presente disciplinare, la Società concessionaria ha dimostrato con la produzione di regolari quietanze, di avere effettuato:

a) versamento di di Euro 62,46 come da quietanza n. 43 del 30.03.2010 dovuti per gli scopi di cui al 2° comma dell'art. 7 del T.U. di leggi 11.12.1933 n. 1775 sul capitolo 1217 capo 8°;

b) versamento di Euro 1.084,00 sul c.c.p. n 17770900 intestato alla Cassa Regionale del Banco di Sicilia Palermo quale tassa di concessione governativa, legge regionale 18/04/81 n° 67, come da bollettino postale n. 35 del 06.04.2010;

c) versamento di Euro 2586,21 mediante bonifico bancario intestato a Cassiere Regione Sicilia Unicredit SpA Agrigento, per canone demaniale anno 2012;

d) versamento di Euro 2625,48 mediante bonifico bancario intestato a Cassiere Regione Sicilia Unicredit SpA Agrigento, per canone demaniale anno 2013;

e) versamento di Euro 2665,00 mediante bonifico bancario intestato a Cassiere Regione Sicilia Unicredit SpA Agrigento, per canone demaniale anno 2014;

f) versamento di Euro 2705,00 mediante bonifico bancario intestato a Cassiere Regione Sicilia Unicredit SpA Agrigento, per canone demaniale anno 2015;

Restano a carico della Società concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per registrazioni, copie disegni, di atti, di stampe, ecc.

Art. 12

RICHIAMO A LEGGI E A REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n°1775 e relative norme regolamentari, la legge 04/02/1963 n. 129 e s.m.i., concernente il P.R.G.A. del D.P.R. 11.03.1968 n. 1090, nonché di tutte le prescrizioni legislative e delle relative norme regolamentari intervenute succes-

sivamente concernenti le derivazioni ed il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 13

DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge la ditta concessionaria elegge il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Cammarata, provincia di Agrigento, nel cui territorio ricadono le opere di presa.

Art. 14

CLAUSOLA IGIENICO SANITARIA

La concessione regolata dal presente disciplinare potrà essere revocata per motivi igienico-sanitari in qualsiasi momento senza preavviso alcuno, senza che la Società concessionaria abbia nulla a pretendere dall'Amministrazione per risarcimento danni.

La ditta concessionaria resta obbligata a fare eseguire e proprie spese da laboratori pubblici autorizzati le analisi chimico-batteriologiche delle acque derivate ogni qualvolta l'Amministrazione lo riterrà opportuno a tutela della falda interessata alla concessione e della salute pubblica.

Servizio Provinciale del Genio Civile


Agrigento

Si attesta che il presente disciplinare è stato firmato dall'Ingegnere Emilio Argento nato ad Agrigento il 11/08/1976 all'uopo delegato dalla Società Siciliacque S.p.A, giusta delega ricevuta in data 20/05/2016, alla presenza del F.D.

Geom Salvatore Alessi e dai testi **F.D. PAUHAO ANTONIO**

5 VIRGILIO MINO SAWATORE

entrambi dipendenti del Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento.



La Ditta Concessionaria

[Handwritten signature]

I Testi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Funzionario

[Handwritten signature]

Agrigento li, 26 MAG 2016

L'ingegnere Capo

(Dante Alongi)

